

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 6-2416

Programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria ed in strutture per anziani e soggetti non autosufficienti ai sensi dell'art. 20 della Legge 11.03.1988 n. 67 - I triennio - ASLTO3 - Lavori di: "Realizzazione di RSA in Cumiana"- Definizione contributo concedibile.

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio n. 1204 - C.R. 1303 del 30 gennaio 1990 e s.m.i. la Regione Piemonte aveva adottato il Programma decennale e triennale di Investimenti ex art.20 Legge 11.03.1988, n. 67, dove, tra l'altro, veniva individuata la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani per 60 posti letto ed una R.S.A per disabili fisici da 10 p.l. presso il comune di Cumiana;
- con D.G.R. n. 79-8739 del 13.05.1996 veniva approvato il progetto esecutivo, con conseguente richiesta di ammissione al finanziamento, relativo alla costruzione della R.S.A. di Cumiana per 60 p.l. anziani e 10 p.l. per disabili fisici, dell'importo complessivo di L. 6.322.404.000 (€ 3.265.249,17);
- con D.G.R. n. 95-16762 del 17.02.97 veniva concesso per la R.S.A. di Cumiana un finanziamento di L. 5.600.000.000 (L. 5.320.000.000 a carico dello Stato e L. 280.000.000 a carico della Regione Piemonte), prevedendo per la restante parte, pari a L. 722.404.000, il contributo del Comune di Cumiana;
- con Deliberazione n. 75-28036 del 2 .08.1999 la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale di variare il numero di posti letto della R.S.A di Cumiana da 60 per anziani non autosufficienti più 10 per disabili a n. 21 posti letto per riabilitazione per minori cerebrolesi;
- con Deliberazione n. 6-29961 del 02.05.2000 la Giunta Regionale approvava con i poteri del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Piemonte, la variazione dei numeri di posti letto della R.S.A. di Cumiana da n. 60 per anziani non autosufficienti più 10 per disabili a 21 posti letto per riabilitazione per minori cerebrolesi;
- con Deliberazione n. 13-16150 del 27.06.2000 il Consiglio Regionale ratificava la deliberazione G.R. suddetta;
- con determinazione della Direzione Programmazione Sanitaria - Settore edilizia ed attrezzature sanitarie n. 64 del 6.03.2001 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante consistente nella realizzazione della struttura riabilitativa nella porzione di fabbricato posta al piano seminterrato, terreno e primo, lasciando al rustico l'ultimo piano del complesso per un eventuale successivo utilizzo;
- con deliberazioni n. 132 del 04.03.2004 e n. 524 del 26.10.2004 l'ASL n. 10 di Pinerolo dichiarava di voler rinunciare alla realizzazione della R.S.A. di Prarostino, facente parte anch'essa del Programma di Investimenti ex art.20 Legge n. 67/88 adottato dalla Regione Piemonte con deliberazione di Consiglio n. 1204 - C.R. 1303 del 30 gennaio 1990 e s.m.i., e destinare, conseguentemente, le risorse precedentemente previste per la realizzazione della stessa per il

completamento della struttura di Cumiana con n. 21 p.l. per minori cerebrolesi e n. 20 p.l. per R.S.A. per anziani;

- con deliberazione n. 28-14657 del 31.01.05 la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale la riallocazione, nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria n. 10 di Pinerolo, delle risorse originariamente stanziare per la realizzazione della R.S.A. per anziani presso il Comune di Prarostino, pari ad un massimo di € 2.478.993,11, destinandole alla realizzazione della R.S.A. per anziani ed al completamento del centro per minori cerebrolesi presso il Comune di Cumiana, riservando ad un successivo atto dirigenziale la definizione dell'ammontare del contributo concedibile, distinto per la quota relativa alla realizzazione della R.S.A. per anziani e quella relativa al completamento del centro per minori cerebrolesi;

- con deliberazione n. 416-5602 del 16.02.05 il Consiglio Regionale approvava la riallocazione di cui sopra, autorizzando la Giunta Regionale a definire con successivo atto l'ammontare del contributo concedibile;

- con provvedimento del Direttore Generale n. 268 del 10.05.2007, l'ASL n. 10 di Pinerolo proponeva alla Regione Piemonte un ulteriore cambio di destinazione convertendo i n. 21 posti letto per minori cerebrolesi in 21 posti letto R.S.A. per persone con pluripatologie ad alta complessità assistenziale, nelle more della definizione di un apposito provvedimento regionale relativo ai requisiti organizzativi ed al fabbisogno di tali nuclei, e prevedendo altresì gli ambulatori distrettuali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, organizzati in associazione, nonché l'attuazione della sperimentazione relativa al Gruppo di cure primarie;

- con deliberazione n. 17-10722 del 09.02.2009 la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale l'approvazione della variazione al programma del 1° triennio degli interventi di edilizia sanitaria e di strutture per anziani e soggetti non autosufficienti, già approvato con DCR n. 1204 - C.R. 1303 del 30 gennaio 1990 e s.m.i., per la struttura dell'ASL TO3 (ex ASL 10 di Pinerolo) sita nel comune di Cumiana consistente nella conversione di 21 p.l. per minori cerebrolesi in 21 posti letto R.S.A. per persone con pluripatologie ad alta complessità assistenziale, oltre a spazi destinati ad ambulatori distrettuali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, organizzati in associazione, nonché l'attuazione della sperimentazione relativa al Gruppo di cure primarie, riservando ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale, ad avvenuta predisposizione della documentazione tecnica progettuale redatta a livello di progetto definitivo, la corrispondente quantificazione delle risorse concedibili originariamente stanziare per la realizzazione della R.S.A. per anziani presso il Comune di Prarostino, pari ad un massimo di € 2.478.993,11;

- con deliberazione n. 250-16121 del 07.04.2009 il Consiglio Regionale approvava la variazione di cui sopra, autorizzando la Giunta Regionale a definire con successivo atto l'ammontare del contributo concedibile;

- con deliberazione n. 62-13647 del 22.03.2010 "Istituzione del Percorso clinico assistenziale per persone in Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza e Locked-in Syndrome" la Giunta Regionale ha definito i requisiti progettuali, strutturali e gestionali dei nuclei per persone con pluripatologie ad alta complessità assistenziale, individuando i Nuclei Stati Vegetativi (NSV) ed i Nuclei Alta Complessità Neurologica Cronica (NAC), stabilendone altresì il fabbisogno regionale;

considerato che il nucleo di 21 p.l. RSA per persone con pluripatologie ad alta complessità assistenziale previsto dalla programmazione locale consentirà di soddisfare il fabbisogno di attività previsto dalla D.G.R. n. 62-13647 del 22.03.2010 per i NAC;

considerato, altresì, che:

- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1170 del 25.11.09 e n. 943 del 28.10.2010 l'ASL TO3 ha approvato il progetto definitivo inerente la realizzazione di un nucleo da 20 p.l. RSA al piano secondo della struttura, nonché la fornitura degli arredi per i complessivi 41 posti letto (20 p.l. RSA e 21 p.l. NAC);
- il progetto suddetto rispetta sostanzialmente i requisiti strutturali stabiliti dalle norme relative alle varie tipologie e la documentazione tecnica progettuale risulta conforme ai disposti legislativi vigenti;
- il quadro economico complessivo dell'intervento di completamento risulta pari a € 2.220.000,00;

ritenuto di quantificare in € 2.220.000,00 l'importo di contributo concedibile per la realizzazione di 20 p.l. RSA al secondo piano, la trasformazione di 21 p.l. in NAC al primo piano, nonché la fornitura degli arredi e delle attrezzature per i complessivi 41 p.l., stabilendo che:

- la concessione definitiva del contributo e il contestuale nulla osta a procedere all'appalto saranno effettuati mediante determinazione dirigenziale del settore regionale competente individuato all'interno della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, analogamente a quanto previsto dalla DGR 29-13683 del 29.03.2010 al punto 2), previa trasmissione da parte dell'ASL TO3 della dichiarazione di appaltabilità dell'intervento, sulla base della specifica modulistica che sarà adottata dal suddetto settore regionale competente;
- per le eventuali varianti in corso d'opera si procederà in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. n. 29-13683 del 29.03.2010 al punto 2);
- l'entità del contributo da erogare sarà determinata in via definitiva sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati, e sarà erogata secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 40 del 03.07.1996;

per quanto sopra espresso,

vista la L. 11 marzo 1988, n. 67 – art. 20;

vista la DCR 1204-CR 1303 del 30.01.1990;

vista la Circolare Ministero Bilancio del 10.02.1994;

vista la DCR n. 211-CR 4749 del 26.03.1996;

vista la L.R. n. 40 del 03.07.1996;

vista la L.R. n. 69 del 04.09.1996;

vista la D.C.R. n. 13-16150 del 27.06.2000;

vista la D.C.R. n. 342-31701 del 07.10.2003;

vista la D.C.R. n. 416-5602 del 16.02.2005;

vista la D.G.R. n. 17-10722 del 09.02.2009;

vista la D.C.R. n. 250-16121 del 07.04.2009;

vista la D.G.R. n. 62-13647 del 22.03.2010;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire - in attuazione della D.C.R. n. 250-16121 del 07.04.2009 - in € 2.220.000,00 l'importo di contributo concedibile all'ASLTO3 per la realizzazione, a completamento della struttura sita a Cumiana la cui costruzione era stata già disposta con DGR n. 95 -16762 del 17.02.97, di quanto segue:

- ✓ 20 p.l. RSA al secondo piano;
- ✓ 21 p.l. NAC al primo piano,
- ✓ la fornitura degli arredi e delle attrezzature per i complessivi 41 p.l., secondo le modalità in premessa indicate;

- di dare atto che la realizzazione dei 21 p.l. per persone con pluripatologie ad alta complessità assistenziale, già approvata con la D.C.R. n. 250-16121 del 07.04.2009, rientra nella programmazione regionale consentendo di soddisfare il fabbisogno di attività previsto dalla D.G.R. n. 62-13647 del 22.03.2010 per i NAC;

- di demandare al settore regionale competente individuato all'interno della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia l'adozione con determinazione dirigenziale della necessaria modulistica, in analogia a quanto disposto con D.G.R. n. 29-13683 del 29.03.2010.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura in appositi finanziamenti statali (art. 20 L. 67/88 Ia fase e art. 1 L. 39/99).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)